

40.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	833	Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo (Cancellazione dall'ordine del giorno)	833
Disegni di legge:		Domanda di autorizzazione alla utilizzazione di intercettazioni di conversazioni (Annunzio)	833
(Annunzio)	830	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	783
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	831	Missioni valevoli nella seduta del 25 luglio 1996	829
Disegno di legge di conversione n. 1706:		Proposta di inchiesta parlamentare:	
(Articolo unico)	795	(Annunzio)	830
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	798	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	833
Disegno di legge di conversione n. 1752:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	809	(Adesione di deputati)	830
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	809	(Annunzio)	829
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	813	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	831
(Ordine del giorno)	815	Proposte di legge costituzionale:	
Disegno di legge di conversione n. 1415:		(Annunzio)	830
(Articolo unico)	819	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	831
(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	819		
(Emendamenti)	821		
Disegno di legge di conversione n. 1857:			
(Questione pregiudiziale di costituzionalità)	825		
(Questione pregiudiziale di merito)	825		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

se non ritenga opportuno comunicare con immediatezza al Parlamento quale sia la linea politica del Governo rispetto alla realizzazione delle opere previste in occasione dell'Anno Santo del 2000, considerate:

a) le polemiche che hanno accompagnato l'atto della formazione del Governo in riferimento a chi fosse responsabile della gestione dei fondi stanziati per la realizzazione delle opere suddette; le forti divergenze all'interno del Governo tra il Ministro dei lavori pubblici ed il suo sottosegretario Mattioli, come si evince nelle interviste di quest'ultimo riportate sulla stampa di domenica 9 giugno 1996;

b) i dubbi e le diverse valutazioni emerse sulle idoneità tecniche e funzionali delle opere stesse ed il corretto impiego, quindi, delle risorse, avanzate all'interno della stessa compagine governativa;

c) lo scontro tra lo stesso Ministro dei lavori pubblici ed il sindaco di Roma Rutelli e l'atteggiamento dello stesso Ministro dei lavori pubblici di assoluta indipendenza rispetto alla compagine governativa, che crea non poche preoccupazioni non solo sulla realizzazione delle opere previste, ma sulla validità delle scelte tecniche a suo tempo operate e sull'utile ed idoneo impiego delle risorse del contribuente italiano;

se intenda inoltre chiarire se esista una posizione univoca del Governo e quali siano altresì le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, quella del Ministro dei lavori pubblici e del sottosegretario Bargone, nonché quella del comune di Roma e dello Stato della Città del Vaticano, anche perché non vi è alcuna certezza tra quelle a suo tempo distribuite anche all'interno della compagine governativa. Quanto precede si rende necessario per avere, in una vicenda per la quale c'è una forte attesa del Paese, chiarezza e trasparenza che sembrano in questo momento assolutamente assenti.

(2-00038) « Tassone, Sanza ».
(18 giugno 1996).

B) Interrogazioni:

GNAGA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da una lettera pubblicata dal quotidiano *La Nazione* di Firenze in data 4 luglio 1996, a firma G. Francesconi di Lucca, risulta che questo cittadino è stato fermato e condotto presso la questura di Lucca da agenti della Digos solo perché indossava una « camicia verde » e successivamente rilasciato con l'« ammonimento » « faccia attenzione »:-

se il fatto corrisponda a verità e se esistano direttive diramate a questure, prefetture, comandi dei Carabinieri, riguardo l'attività svolta dai militanti e riferite alle sedi della Lega Nord, in palese

contrasto con il dettato costituzionale, che sancisce la libertà di associazione e di pensiero, nonché ovviamente con le più elementari regole democratiche, quale quella di indossare « camicie » del colore che più aggrada. (3-00105)

(10 luglio 1996).

MARONI e COMINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 luglio 1996 veniva pubblicata la seguente lettera di tale G. Francesconi sul giornale *La Nazione*: « Camicie « sospette »: Alcuni giorni fa, mentre camminavo per strada, venivo fermato da due individui che si qualificavano come agenti della Digos, e che mi chiedevano i documenti. Un po' sorpreso esibivo la patente di guida, che veniva scrupolosamente annotata dai suddetti. Alla mia domanda sul perché di tale trattamento, i suddetti mi intimavano di seguirli in Questura, per l'accertamento di identità. Mi accorgevo in quel momento di indossare una vecchia camicia che aveva il torto di essere verde un po' acceso e, tra il riso e lo sgomento, riuscivo a spiegare a quei signori che erano parecchi anni che possedevo l'indumento, e che non aveva niente a che fare con Bossi ed i suoi. Per cui venivo « rilasciato » ed « ammonito » con un « faccia attenzione ». Questo episodio mi ha spinto a fare delle considerazioni personali, che ritengo opportuno tenere per me; ma una cosa voglio dire: sono questi comportamenti « democratici », che spingono i cittadini all'insofferenza verso lo Stato, e che insieme ad altre ingiustizie alimentano i comportamenti di protesta », che non veniva smentita;

in data 18 giugno 1996, con protocollo n. 064032/9-1 « P », classificato come « rapporto informativo speciale », il Comando dei carabinieri di Varese informava il Comandante generale dell'Arma, il prefetto di Varese, il Sismi ed il Sisde che una fonte confidenziale, definita dalla

questura come « degna di fede », riferiva di una discussione realmente avvenuta presso la sede cittadina di Varese della Lega Nord;

in data 4 luglio 1996, rispondendo alla Camera ad una interrogazione dell'onorevole Garra, il Sottosegretario all'interno Sinisi ha, tra l'altro, dichiarato: « In ogni caso, venendo agli aspetti specifici posti dall'interpellante, assicuro questa Assemblea che le manifestazioni politiche della Lega Nord vengono seguite con attenzione da parte del ministero dell'interno non diversamente — e questo va ribadito con fermezza — da tutte quelle manifestazioni di contestazione e di dissenso suscettibili di rappresentare un elemento di turbativa dell'ordine pubblico e di pericolo per l'ordinamento costituzionale » —:

se non ritengano che i fatti sovrapposti rappresentino una grave violazione dei diritti naturali di libertà dell'uomo nonché un gravissimo attentato alla libertà costituzionale ed alla democrazia, diritti propri di tutte le formazioni politiche ed anche di un partito politico come la Lega Nord, presente in Parlamento con 59 deputati e 27 senatori eletti dal popolo;

se siano a conoscenza di tali fatti e se ritenga che i controlli dell'abbigliamento dei cittadini e le eventuali intercettazioni ambientali nelle sedi politiche dei partiti siano fatti episodici ovvero rientrino nella normalità dei comportamenti rispondenti a precise direttive impartite dal Governo alle forze di polizia;

quali provvedimenti intendano prendere nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di tali gravi fatti. (3-00107)

(10 luglio 1996).

ANGHINONI, MARONI, CALDEROLI e BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

il 6 giugno 1996, due carabinieri della stazione di Ostiglia, il maresciallo Di Caprio ed un subalterno, senza alcun mandato, si recavano in casa di un militante della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, signor Begozzi. Mentre il subalterno rimaneva fuori, il maresciallo Di Caprio si portava in casa per verificare se il guardaroba del signor Begozzi comprendesse anche « camicie verdi »;

a fine giugno, carabinieri del pronto intervento fermavano, nel centro della città di Ferrara, la macchina del signor Roberto Begozzi, infliggendogli una contravvenzione di lire 500.000 per ogni adesivo della Lega Nord incollato sulla carrozzeria;

nella serata del 13 luglio 1996, carabinieri della stazione di Ostiglia effettuavano un controllo in un bar della stessa cittadina, dove tre persone, tra i tanti presenti, sono state identificate senza alcuna motivazione, se non quella di essere gli unici ad indossare camicette di color verde commerciale. I tre non erano né iscritti né simpatizzanti Lega Nord per l'indipendenza della Padania;

nella giornata del 14 luglio 1996, sempre i carabinieri della stazione di Ostiglia fermavano il signor Begozzi Roberto, in quanto, di passaggio in paese, indossava una camicia verde. Dalla relativa discussione emergono due fatti: 1) che i carabinieri stavano eseguendo ordini ricevuti; 2) i carabinieri avevano intimidito il signor Begozzi, dicendogli di stare attento. Le persone coinvolte nei fatti esposti sono tutte incensurate e l'infrazione più grave loro attribuibile è il divieto di sosta per scadenza dell'orario consentito;

poco tempo fa, il consigliere comunale della Lega Nord per l'indipendenza della Padania del comune di Gazzuolo, Danini Maurizio, che si era presentato in consiglio comunale con una camicia verde (camicia non del servizio d'ordine della Lega), fu convocato il giorno dopo dai carabinieri della stazione locale per co-

municargli che « ... prima di andare al consiglio con la camicia verde, d'ora in poi, lei ci deve avvertire ... »;

un simpatizzante della Lega Nord non iscritto, nella seconda settimana di luglio 1996, veniva multato dalla radiomobile della stazione di Gonzaga per un adesivo, del diametro di due centimetri, posto sulla targa della vettura in modo da non alterare la stessa e tantomeno i dati in essa riportati —:

se non ritengano i fatti qui esposti una grave violazione al diritto all'esercizio della democrazia, che vede nella libertà dell'individuo l'espressione massima;

se non ritengano altresì lesi i diritti di tutte le formazioni politiche nell'esprimere liberamente la propria fede e le proprie idee, liberamente adottate dai cittadini e sostenute dall'esito elettorale, nel caso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania;

se l'identificazione dei cittadini in funzione del colore degli indumenti non costituisca una caccia alle streghe, che potrebbe rappresentare elemento di tensione sociale con possibili sbocchi irrazionali;

se ritengano che le idee si possano processare;

se siano a conoscenza dei fatti elencati e se tali fatti siano da attribuire ad iniziative personali (nel qual caso, quali provvedimenti intendano prendere sui singoli responsabili) o se da ordini impartiti dai superiori (nel qual caso da chi e con quali motivazioni);

se non si ravveda una volontà persecutoria del maresciallo Di Caprio nei confronti del signor Begozzi e se non ritengano opportuna la sostituzione in carica dello stesso. (3-00122)

(16 luglio 1996).

COPERCINI, ANGHINONI e FONTAN.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della difesa e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 3 luglio 1996, alle ore 23 e 10, due giovani militanti, entrambi studenti universitari, iscritti al movimento politico Lega Nord per l'indipendenza della Padania, si erano fermati per breve tempo, causa un malessere (mal d'auto) di uno di essi, con la loro autovettura, una « Y10 », in corrispondenza dell'incrocio di Vergato per Grizzana, nel bolognese;

ripartiti, all'incrocio con la strada statale n. 64 « Porrettana », svoltavano a sinistra, verso Vergato: immediatamente dopo, una Range Rover di colore bianco con targa civile li sorpassava e, senza alcun preavviso (paletta o quant'altro), rientrava e frenava bruscamente davanti alla vettura dei due militanti, nell'intento di costringerla a fermarsi. Impauriti dalla manovra, paventando intenzioni ostili da parte degli occupanti della Range Rover, i due giovani, scongiurato per poco il tamponamento, riuscivano con fortuna ed abilità ad evitare l'ostacolo improvviso e continuavano a procedere per la loro strada, per il batticuore senza neanche forzare l'andatura, tanto che dopo circa duecento metri la Range Rover ripeteva la manovra, ponendosi di traverso davanti alla « Y10 », stringendola verso il ciglio della carreggiata e costringendo la medesima a uscire di strada: solo l'abilità del guidatore, che riusciva a fermarsi in breve spazio e senza procurare danni alle persone, scongiurava un incidente, con possibili gravi conseguenze per gli occupanti della « Y10 ». Nello stesso momento, dal lato guida, scendeva dal Range un sovrintendente della polizia stradale, in divisa, il quale, senza qualificarsi né dichiarando le proprie generalità, seppur richieste, urlando iniziava a svolgere non solo gli accertamenti di rito (patente e libretto del conducente della « Y10 »), ma chiedeva anche i documenti del passeggero; inoltre, iniziava a rovistare nella vettura, appro-

priandosi di un foglio contenuto in uno stradario sul cruscotto. Il sovrintendente (identificato successivamente in Cosimo Sasso, effettivo presso la sezione di polizia stradale di Bologna), che viaggiava assieme al figlio, di circa 20-22 anni, chiedeva al medesimo di chiamare con il telefono cellulare i carabinieri e la « polizia giudiziaria politica ». Alle 23 e 15 giungono sul posto i carabinieri (il maresciallo ordinario Andrea Melani ed il carabiniere scelto Carlo Bibbiani), i quali procedono ad una prima perquisizione dell'autovettura, sequestrando una maschera lignea « Repubblica del Nord » e due bombolette *spray*, di colore nero, e contestualmente al fermo dei due occupanti della « Y10 », che venivano condotti presso la caserma dei carabinieri di Vergato. Qui, mentre un tale « Colasanti », in maglietta e *T-shirt*, procede ad una ulteriore perquisizione della vettura, i carabinieri sopra citati davano attuazione ad una accurata perquisizione personale dei due giovani (lasciandoli in mutande e controllando finanche le controsuole delle scarpe), mentre in un'altra sala si fotocopiavano le patenti di guida, la carta di circolazione della vettura, nonché la tessera di socio militante della Lega Nord di uno dei due giovani, l'unico che l'aveva con sé, nella saletta d'attesa, nella quale erano piantonati e dove i due venivano sbeffeggiati da un altro individuo, che citava ripetutamente la « Repubblica del Nord » e « Bossi »;

il procuratore della Repubblica di Bologna, con documento n. 9188/96 RG NR, in data 5 luglio 1996, non convalidava il « fermo », le perquisizioni ed il sequestro dei materiali, perché non eseguito il flagranza di reato, mentre contemporaneamente contestava ai medesimi un presunto reato di danneggiamento —:

se il Ministro dell'interno ritenga sia norma usale che le autovetture da sottoporre a controlli da parte della polizia stradale siano fermate con il sistema dello « sbarrare » loro la strada, con manovre quali quelle sopra descritte; se tale si-

stema non sia da considerare pericoloso per la pubblica incolumità; se non sia il caso di iniziare una azione disciplinare nei confronti del sovrintendente della polizia stradale Cosimo Sasso, per tali fatti;

se il Ministro della difesa ritenga pratica usuale che i carabinieri procedano a perquisizione personale ed al « sequestro » di soggetti non regolarmente « fermati » e, comunque, non in flagranza di reato, procedendo addirittura a tali operazioni presso la loro caserma, privando quindi i soggetti stessi della libertà;

se al Ministro di grazia e giustizia risulti che si sia proceduto, da parte della procura di Bologna, nei confronti del sovrintendente Cosimo Sasso per violenza privata, danneggiamento e abuso di atti d'ufficio, e nei confronti dei carabinieri Andrea Melani e Carlo Bibbiani per arresto illegale e/o sequestro di persona, nonché abuso di atti d'ufficio;

se il Ministro delle finanze abbia disposto indagine patrimoniale sul conto del Cosimo Sasso, che tenda ad accertare come lo stesso possa avere in proprietà, o comunque in uso, un'autovettura del valore di circa cento milioni, sopportandone inoltre i relativi oneri di esercizio;

come il Presidente del Consiglio e tutti i Ministri interrogati ritengano vada interpretato il comportamento dei vari sunnominati uomini delle forze dell'ordine, quando hanno fotocopiato la tessera di militante della Lega Nord; se il fatto debba cioè intendersi una dimostrazione di odio personale degli stessi verso il movimento politico Lega Nord (cosa comunque non tollerabile a livello di appartenenti a forze dell'ordine), oppure se gli stessi abbiano agito in ottemperanza ad « ordini superiori », tendenti alla schedatura politica dei militanti stessi; se, in tal caso, Presidente e Ministri interrogati intendano informare urgentemente il Parlamento ed i cittadini da quale autorità o da chi provenisse tale ordine o comando. (3-00141)

(22 luglio 1996).

C) Interpellanza e interrogazione.

Il sottoscritto interpella il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che:

la Consap sta procedendo alla dismissione del patrimonio ex-Ina secondo una procedura che non è uniforme per tutti gli immobili e che si presenta diversa da una città all'altra;

sono sorte, a mero titolo speculativo, delle società finanziarie *ad hoc*, per acquistare il patrimonio immobiliare a prezzi « sociali », di molto inferiori ai prezzi di mercato ai quali viene immediatamente ceduto, generando un plusvalore speculativo ai danni del proprietario, cioè il ministero del tesoro, e senza permettere agli inquilini di esercitare il diritto di prelazione —:

se non intenda prendere provvedimenti per verificare se tale procedura di vendita sia corretta o se non convenga invece una procedura che rispetti le esigenze degli inquilini del patrimonio immobiliare ex-Ina, che generalmente sono di modesta capacità di reddito.

(2-00107)

« Peretti »

(11 luglio 1996).

BUONTEMPO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 gennaio 1996 l'onorevole Publio Fiori ha presentato un'interrogazione sulla vendita del patrimonio immobiliare dell'Ina cui non è mai stata data risposta da parte del Governo;

è urgente invece dare risposta al riguardo, in quanto le famiglie coinvolte nella vicenda si trovano in grave disagio ed è altresì urgente fare chiarezza su alcuni inquietanti passaggi che hanno accompagnato l'intera operazione —:

se sia vero che l'Ina (Istituto nazionale delle assicurazioni) ha posto in vendita frazionata alcuni immobili in Roma e Milano;

con quali capitali, fondi o contributi siano stati acquisiti, realizzati o recuperati gli alloggi attualmente inseriti nel piano di vendita, considerato che l'avvenuto mutamento della natura giuridica dell'Istituto nazionale delle assicurazioni da pubblica a privata non sottrae l'intero patrimonio immobiliare alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, dovendosi invece verificare, per ciascun immobile, con quali capitali o contributi sia stato costruito e/o acquisito nel corso degli anni, così come specificato all'articolo 1 della citata legge n. 560;

se si intendano approntare delle forme di tutela, analoghe a quelle previste dal comma 7 della citata legge n. 560, per coloro che non saranno nelle condizioni di acquistare l'alloggio posto in vendita;

se siano a conoscenza che in molte fattispecie del piano vendita, quale ad esempio quella concernente le proprietà di viale Bruno Buozzi in Roma, il prezzo oggi richiesto dall'Ina agli inquilini per le singole unità immobiliari risulta sproportionato e decisamente superiore sia agli attuali valori di mercato, sia a quelli stimati al 31 dicembre 1993 dalle società Gabetti e Richard Ellis, appositamente incaricate di effettuare perizie del patrimonio immobiliare, in vista del collocamento delle azioni Ina mediante Opa;

se siano a conoscenza che il mercato immobiliare, dallo scorso anno ad oggi, è in forte contrazione e che, in termini di valori, viene ufficialmente stimato un decremento del venti-trenta per cento e che, conseguentemente, il prezzo di vendita deve necessariamente recepire tali percentuali di decremento, partendo dai valori di perizia dell'immobile;

se ritengano che tali valutazioni debbano essere ritenute reali in quanto, se all'epoca della privatizzazione dell'Ina vi fosse stata, artatamente o involontariamente, una sottostima, ne sarebbe conseguita un'operazione illecita a tutto danno dell'erario in quanto, come noto, il valore degli immobili ha concorso a determinare

lo stato patrimoniale in base al quale è stato poi definito il valore delle azioni Ina spa immesse sul mercato azionario;

se siano inoltre a conoscenza del fatto che la sproporzione di cui al punto precedente (riferita cioè al prezzo richiesto dall'Ina agli inquilini per le unità immobiliari di viale Bruno Buozzi in Roma ed il loro reale valore di mercato, atteso che si tratta di appartamenti occupati di notevole vetustà e da ristrutturare) risulta marcatamente, quand'anche raffrontata con i nuovi estimi catastali posti a base della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e recepiti dall'Ina anche per quanto concerne la determinazione dei nuovi canoni di locazione in regime di patti in deroga;

se la determinazione dei prezzi di vendita scaturisca dall'Ina o se sia stata definita dall'agenzia immobiliare incaricata per la determinazione, per un suo specifico e diretto tornaconto;

per quale motivo, dovendosi riservare il diritto di prelazione ai singoli conduttori per favorirli nell'acquisto, sia stato dato mandato alla società esterna di intermediazione anche nella fase iniziale di raccolta di eventuali adesioni, attività che poteva essere effettuata direttamente dall'Ina;

se non ritengano che nel comportamento della dirigenza Ina siano ravvisabili gli estremi del reato di concussione, o comunque di estorsione, nel tentativo di costringere gli inquilini, con la minaccia dello sfratto, ad acquistare gli immobili a prezzi maggiorati e se non pensi di dovere trasmettere la *notitia criminis* al procuratore della Repubblica. (3-00099)

(9 luglio 1996).

D) Interrogazione.

MARTINO e STAGNO D'ALCONTRES.
e al Ministro del tesoro e del bilancio e —
Al Presidente del Consiglio dei ministri

della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la Sicilcassa spa è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70 del nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ed alla luce della grave situazione patrimoniale della banca riscontrata dall'autorità di vigilanza e dai commissari preposti alla procedura;

è ormai accertata la necessità di procedere a sostanziali interventi di ricapitalizzazione della società per poter concretamente ipotizzare che al processo di risanamento, già incardinato dai commissari, possa seguire un effettivo rilancio dell'attività bancaria;

va considerato il ruolo insostituibile di sostegno all'economia della regione

siciliana che la Sicilcassa spa ha svolto nei suoi centotrentacinque anni di attività nonché la necessità di salvaguardare il lavoro di circa tremilaottocento dipendenti dell'istituto;

il Governo ha assunto in precedenza provvedimenti in favore ed a sostegno del risanamento del Banco di Napoli —:

quali iniziative intendano assumere, con l'immediatezza che la gravità della situazione richiede, a sostegno dell'azione della Banca d'Italia, per consentire il pieno recupero della stabilità e dell'efficienza della Sicilcassa spa nel quadro del sistema creditizio nazionale e del sistema economico della regione siciliana, e ciò con il contestuale pieno rispetto delle esigenze primarie dei lavoratori. (3-00033)

(18 giugno 1996).

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1996, N. 341, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
ECONOMICO DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DI
POLIZIA (1706)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

ART. 2.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale diret-

tivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

b) generale di brigata, lire 170.000;

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

d) colonnello, lire 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

ART. 3.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di Polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione

infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

ART. 4.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello	lire 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2) .	lire 256.000
Dirigente superiore e generale di brigata	lire 314.000
Dirigente generale e generale di divisione	lire 356.000
Prefetto di 1 ^a classe e generale di corpo d'armata	lire 419.000

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il

predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a « nella media ».

ART. 5.

1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.528 milioni per l'anno 1995, in lire 47.762 milioni per l'anno 1996 ed in lire 9.828 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze

Cap. 3001	per lire	495,4	milioni
Cap. 3014	per lire	162,4	milioni
Cap. 3015	per lire	124,1	milioni

Ministero di grazia e giustizia

Cap. 1995	per lire	48,282	milioni
Cap. 1996	per lire	17,507	milioni
Cap. 1997	per lire	12,095	milioni
Cap. 1998	per lire	9,095	milioni
Cap. 1999	per lire	3,291	milioni
Cap. 2000	per lire	2,330	milioni

Ministero dell'interno

Cap. 1013	per lire	191,0	milioni
Cap. 1014	per lire	94,0	milioni
Cap. 1015	per lire	99,0	milioni
Cap. 2501	per lire	540,0	milioni
Cap. 2502	per lire	267,0	milioni
Cap. 2503	per lire	278,0	milioni

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Cap. 3999	per lire	66,486	milioni
Cap. 4000	per lire	12,562	milioni
Cap. 4002	per lire	14,952	milioni

Ministero della difesa

Cap. 1375	per lire	7.739,363	milioni
Cap. 1376	per lire	166,591	milioni
Cap. 1377	per lire	164,111	milioni
Cap. 1386	per lire	10,435	milioni

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 1.795,8 milioni per il 1996 lire 2.931,3 milioni a decorrere dal 1997 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 20.617,7 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 14.670,7 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596, 0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere i seguenti:

ART. 01.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal comma 4

dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare.

ART. 02.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 — 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatré unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatré unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005;

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni ».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al nu-

mero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

1. 01.

Spini, Lavagnini, Fronzuti, Benedetti Valentini, Albanese.

TABELLA 1

(prevista dall'articolo aggiuntivo 1. 01)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Orga- nico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanza- mento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi mi- nimi di comando richiesti ai fini della valuta- zione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	10	11 (a)	—	—	—	—	—
Generale di Brigata	27	31	scelta	3	—	1 anno di comando di Brigata, Re- gione Cara- binieri o in- carico equi- pollente	3 o 2 (b)
Colonnello	120	148	scelta	4	—	—	7
Tenente Colonnello	436	—	scelta	8	—	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipol- lente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 (c)
Maggiore	245	—	anzianità	—	5 (d)	—	—
Capitano	491	—	scelta anzianità	8 —	— —	3 anni di co- mando di compagnia territoriale o incarico equipol- lente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Te- nente (e)	38 (f)
Tenente	302	—	anzianità	—	4 (g)	—	—
Sottote- nente		—	anzianità	—	—	Superare il corso di ap- plicazione (h)	

(a) A decorrere dal 1993.

(b) N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.

(c) Per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284.

(d) A decorrere dal 1998.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1996

- (e) A decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999).
- (f) A decorrere dal 2006.
- (g) A decorrere dal 1996.
- (h) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 3

(prevista dall'articolo aggiuntivo 1. 01)

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Orga- nico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanza- mento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi mi- nimi di comando richiesti ai fini della valuta- zione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 (a)	—	—	—	—	—
Ten. col.	313	—	scelta	8	—	—	5 o 6 (b)
Maggiore	235	—	anzianità	—	6	—	—
Capitano	432	—	scelta anzianità	10 —	— —	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipol- lente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di te- nente	29
Tenente	320	—	anzianità	—	6	—	—
Sottote- nente		—	anzianità	—	2		—

NOTE:

(a) Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(b) Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, comprendente l'unica qualifica di dirigente superiore, riservato ai primi dirigenti che abbiano maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, senza demerito e venticinque anni di servizio effettivo.

2. L'accesso al predetto ruolo avviene su domanda degli interessati da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, permanendo per il collocamento a riposo i limiti di età previsti nel ruolo di provenienza.

4. Nei confronti del personale del ruolo ad esaurimento, di cui al comma 1, si applica l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

5. Per il personale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbia superato il sessantaduesimo anno di età, si prescinde dal requisito dell'anzianità di tre anni nella qualifica prevista per il godimento del beneficio di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

2. 01.

Sbarbati, Caccavari, Fioroni, Casinelli, Valensise, Massidda, Nardini.

ART. 4.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In attesa che venga globalmente disciplinata l'intera materia relativa ai

limiti di età degli ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di divisione della Guardia di finanza, previsti dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, come modificata dalla legge 27 dicembre 1990, n. 404, a decorrere dal 1° luglio 1996, sono elevati ad anni 65.

5-ter. I generali di divisione del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nel grado posseduto siano a meno di due anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di tali ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente norma. Restano ferme le altre disposizioni di legge.

4. 1.

Albanese, Lavagnini, Antonio Rizzo, Fronzuti, Mitolo, Gatto, Alboni, Nardini, Benedetti Valentini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In attesa che venga globalmente disciplinata l'intera materia relativa ai limiti di età degli ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di divisione della Guardia di finanza, previsti dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, come modificata dalla legge 27 dicembre 1990, n. 404, a decorrere dal 1° luglio 1996, sono elevati ad anni 65.

5-ter. I generali di divisione del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nel

grado posseduto siano a meno di due anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di tali ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente norma.

4. 2. Governo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare, della polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo della polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995.

4. 01. Spini, Lavagnini, Fronzuti, Benedetti Valentini, Albanese.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è valutato in lire 10.528 milioni per l'anno 1995, in lire 47.777 milioni per l'anno 1996 ed in lire 15.409 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze:

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;
Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

Ministero dell'interno:

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;

Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

Ministero della difesa:

Cap. 1375 per lire 7.739,363 milioni;
 Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;
 Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;
 Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 1.811 milioni per il 1996 e lire 8.511,9 milioni a decorrere dal 1977 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 20.617,7 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 14.607,7 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni per l'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni

1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per gli appartenenti alle forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1988, n. 287 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 60 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 01 (Nuova formulazione).

La Commissione.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 347, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E NORME RELATIVE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI ED ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (1752)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, e 1° marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1998 »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.

1-ter. All'onere derivante dal comma

1-bis si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « organizzazioni non governative » sono inserite le seguenti: « o con altri enti italiani senza fini di lucro»; e le parole da: « , qualora detti organismi » fino alla fine del comma. sono sostituite dalle seguenti: « La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI
IMPEGNI INTERNAZIONALI

ART. 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando

l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

ART. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli

affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

ART. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni di lire per l'anno 1996, di cui lire

2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica al Ministero degli affari esteri.

CAPO II

PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ART. 9.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.

ART. 10.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'iter amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità, tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

ART. 11.

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il

Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

ART. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI NEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 8, 9 e 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro degli affari esteri provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli adempimenti stabiliti dall'ar-

ticolo 3, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti di comando e di collocamento fuori ruolo sono revocati, ed è fatto obbligo alle direzioni generali competenti dell'amministrazione degli affari esteri di disporre con effetto immediato il rientro del relativo personale nelle amministrazioni di provenienza.

4. 1.

Frattini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.

4. 2.

Brunetti, Mantovani.

ART. 5.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. È prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unità di militari dell'Arma dei carabinieri.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-

1998, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2-*quater*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 1.

Governo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. È autorizzata la spesa di lire 200 milioni annui, per gli anni 1996, 1997 e 1998, quale contributo italiano a favore dell'Iniziativa Centro Europea per il funzionamento del Centro per l'informazione e la documentazione di Trieste.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.960 milioni per l'anno 1996 e 200 milioni annui per gli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 01.

Governo.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino alla data di emanazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29,

del regolamento di organizzazione del Ministero, e comunque fino al 31 ottobre 1996.

8. 1.

Frattini.

ART. 9.

Al comma 1 sostituire le parole da: o con altri enti italiani sino alla fine, con le seguenti: per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi dei volontari italiani.

9. 1.

Brunetti, Mantovani.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciali e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione per il credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), il Mediocredito centrale e la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST) sono autorizzati ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attività, l'Autorità nazionale palestinese alla stregua di un governo straniero.

11. 01.

Pezzoni, Brunetti.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

considerato che, nel processo di progressiva armonizzazione del nostro paese agli orientamenti prevalenti in seno ai paesi firmatari dell'accordo di Schengen, l'Italia ha introdotto l'obbligo del visto d'ingresso per i cittadini della Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro), in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento dell'Unione europea n. 2317/95 del 25 settembre 1995;

constatato che l'applicazione del nuovo regime dei visti rende impossibile per i cittadini del Montenegro venire in Italia attraverso la Puglia, poiché, per ottenere il visto, dovrebbero recarsi a Belgrado, distante centinaia di chilometri;

rilevato che nonostante il decreto ministeriale 2 agosto 1991 preveda l'apertura di un Consolato generale d'Italia nel Montenegro, l'ufficio consolare non è mai stato aperto;

rilevato altresì che, con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, il contingente degli

impiegati a contratto è integrato di 200 unità al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti all'attuazione del trattato di Schengen;

impegna il Governo

ad attivare le procedure per dare immediata attuazione al decreto ministeriale 2 agosto 1991 e comunque nell'immediato a provvedere alla destinazione di nuove unità lavorative nell'ambasciata italiana a Belgrado, affinché venga istituito un posto fisso nel porto di Bar per facilitare l'iter dei visti da rilasciare ai montenegrini prevedendo il rilascio di visti multipli;

a rilasciare un *pass* frontaliero che consenta ai turisti montenegrini di fermarsi per 24/48 ore in Italia, come avviene per gli altri cittadini della ex-Jugoslavia.

a verificare la possibilità di un accordo relativo al trasporto merci su ruote.

(9/1752/1) (formulazione risultante dalle modifiche apportate nel corso della seduta).

Leccese.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1996, N. 311, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA, NONCHÈ PER L'AEROPORTO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI DI PISA (1415)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 311, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE
COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « dei programmi » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi »;

al comma 2, le parole: « lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni »; dopo le parole: « del Ministero dei lavori pubblici » sono inserite le seguenti: « , purché affidati anteriormente al 1° giugno 1995 »; e dopo le parole: « Ministero dei trasporti e della navigazione; » sono inserite le seguenti: « di lire 6.400 milioni e lire 4.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Venezia; ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale «G. Galilei» di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di

indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni *con le seguenti:* di lire 16.900 milioni e lire 9.300 milioni;

1. 1.

De Piccoli.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 6.400 milioni e lire 4.200 milioni *con le seguenti:* di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni.

1. 7.

Le Commissioni.

Al comma 2, dopo le parole: Autorità portuale di Venezia *aggiungere le seguenti:* , da effettuarsi in accordo con il Ministero dell'ambiente ed il Comitato misto di indirizzo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa alla salvaguardia di Venezia.

1. 6.

Turroni.

Al comma 2, dopo le parole: Autorità portuale di Venezia *aggiungere le seguenti:* , da effettuarsi nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente.

1. 8.

Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disponibilità di cui al comma 2 del presente articolo riservate agli interventi in laguna e nel bacino scolante di competenza del Ministero dei lavori pub-

blici, della regione Veneto e del comune di Venezia, per quanto di competenza nell'ambito del progetto integrato rii e degli interventi per insulae, saranno utilizzate esclusivamente per l'attuazione delle opere di riequilibrio, salvaguardia e disinquinamento prescritte come preliminari e prioritarie dall'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h) della legge 5 febbraio 1992, n. 139. Solo dopo la verifica sperimentale sul campo dei risultati ottenuti con tali opere, e anche su tale base di conoscenza, sarà esperita la valutazione sull'opportunità o meno di realizzare opere per la regolazione artificiale delle maree.

1. 3.

Ciani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disponibilità di cui al comma 2 del presente articolo riservate agli interventi in laguna e nel bacino scolante di competenza del Ministero dei lavori pubblici, della regione Veneto e del comune di Venezia, saranno utilizzate esclusivamente per l'attuazione delle opere di riequilibrio, salvaguardia e disinquinamento prescritte come preliminari e prioritarie dall'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h) della legge 5 febbraio 1992, n. 139. Solo dopo la verifica sperimentale sul campo dei risultati ottenuti con tali opere, e anche su tale base di conoscenza, sarà esperita la valutazione sull'opportunità o meno di realizzare opere per la regolazione artificiale delle maree.

1. 4.

Turroni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 2, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), ultimo periodo dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente, operando d'intesa con il Ministro dei lavori

pubblici, con la regione Veneto e con gli enti locali interessati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, costituisce apposita struttura con sede a Venezia.

1. 5.

Turroni.

Al comma 3, dopo le parole: legge n. 139 del 1992, aggiungere le seguenti: , nonché l'Autorità portuale di Venezia,

1. 2.

De Piccoli.

ART. 2.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: lire 1,5 miliardi con le seguenti: lire 2,5 miliardi.

2. 1.

Matteoli, Bocchino, Pagliuzzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è istituita, aggiungere le seguenti: , senza oneri per il bilancio dello Stato,

2. 2.

Le Commissioni.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 757. — CONVERSIONE IN
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-
LEGGE 20 GIUGNO 1996, N. 323, RECANTE DISPO-
SIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA
FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO)
(1857)*

PAGINA BIANCA

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

considerato che le disposizioni del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, introducono pesanti inasprimenti tributari che configurano una violazione dell'articolo 53 della Costituzione in quanto determinano obblighi fiscali per molti cittadini che eccedono la loro capacità contributiva e che proprio in base alla considerazione che la pressione fiscale ha già raggiunto e superato la soglia di tollerabilità, il Parlamento ha introdotto nella legge di accompagnamento alla finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), il comma 242 dell'articolo 3 che impone di apportare correzioni agli scostamenti del fabbisogno dello Stato nel corso del corrente anno solo intervenendo sul versante delle riduzioni di spesa;

rilevato che gli articoli 7, 8 e 10 ledono la certezza del diritto in materia fiscale incidendo anche retroattivamente sui rapporti economici e negozi giuridici posti in essere prima dell'entrata in vigore del decreto predetto vulnerando in tal modo il principio di parità fra i contribuenti (ex articolo 3 Costituzione);

per tutti questi motivi
delibera

di non passare all'esame del disegno di legge di conversione n. 1857.

« Taradash, Valensise, Armani,
Teresio Delfino, Peretti ».

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI MERITO

La Camera,

ritenuto che, ai fini del contenimento del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995 n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995 n. 549, le disposizioni relative a riduzioni di spesa non debbano essere inferiori a 20.250 miliardi per l'anno 1996, 15.650, miliardi per l'anno 1997, 13.850,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza, e rispettivamente pari a 20.250 miliardi, 17.600 e 16.550 miliardi di lire in termini di Cassa;

ritenuto che, presumibilmente, gli effetti del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 appaiono inferiori a quelli sopra illustrati,

delibera

che la conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1996 non debba essere effettuata in mancanza di effetti conformi alla necessità del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato nelle quantità sopra indicate.

« Marzano, Valensise, Giovanni
Pace, Teresio Delfino, Peretti,
Bono ».

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli
nella seduta del 25 luglio 1996.**

Berlinguer, Dini, Guarino, Marongiu, Occhetto, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi, Sales, Soriero, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Berlinguer, Bordon, Calzolaio, Dini, Guarino, Marongiu, Occhetto, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 luglio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GASPARRI: « Disciplina dell'attività dei centri ippici » (1969);

BERSELLI: « Norme in materia di sanatoria delle gestioni provvisorie delle farmacie » (1970);

BONO: « Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concernente l'istituzione delle "cabine di regia" nazionale e regionali » (1971);

COLOMBINI: « Modifiche all'articolo 25 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo » (1972);

CENTO: « Modifiche agli articoli 128 e 187 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti » (1973);

MANTOVANI ed altri: « Riordinamento della cooperazione allo sviluppo » (1974);

CRUCIANELLI ed altri: « Norme in materia di trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni delle aziende ex EAGAT dal Ministero del tesoro alle regioni o ai comuni » (1975);

BOCCHINO: « Norme a tutela della mela annurca campana » (1976);

CHIAVACCI: « Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli » (1977);

FRONZUTI: « Nuova denominazione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano » (1978);

CONTE: « Nuove norme in materia di pensioni di guerra » (1979);

PAGLIUCA: « Norme in favore delle piccole e medie imprese artigiane » (1980);

CENNAMO: « Norme per il trasferimento al patrimonio disponibile dei comuni di San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma di aree già demaniali per la successiva cessione a privati » (1981);

CARUSO: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (1982).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di proposte di legge costituzionale.**

In data 24 luglio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SAVELLI: « Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica » (1967);

FRONZUTI: « Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana » (1968).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

MUSSI ed altri: « Istituzione della Commissione parlamentare per la revisione della seconda parte della Costituzione » (1987).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 24 luglio 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

ALBANESE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul traffico di esseri umani » (doc. XXII, n. 15).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data odierna sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione:

« Modifiche al nuovo codice della strada » (1983);

dal ministro per i beni culturali e ambientali:

« Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea » (1984);

dal ministro delle finanze:

« Norme per il recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali » (1985).

Saranno stampati e distribuiti.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge NAPOLI: « Norme per il trasferimento di aree demaniali e patrimoniali dello Stato site nei comuni di Vibo Valentia e di Palmi al patrimonio comunale disponibile » (708) (annunziata nella seduta del 15 maggio 1996) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Valensise.

La proposta di legge TARDITI ed altri: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e per vice pretori onorari » (990) (annunziata nella seduta del 22 maggio 1996) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cavanna Scirea e Delmastro Delle Vedove.

La proposta di legge costituzionale BERLUSCONI ed altri: « Istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione » (1498) (annunziata nella seduta del 18 giugno 1996) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dell'Utri.

La proposta di legge OCCHETTO ed altri: « Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad ammini-

strazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza » (1782) (annunciata nella seduta del 9 luglio 1996) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ranieri.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari Costituzionali):

BALOCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di ricostituzione di comuni soppressi » (382) *Parere della V Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: CALDERISI e REBUFFA: « Istituzione, funzioni e poteri della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale » (1963).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: MUSSI ed altri: « Istituzione della Commissione parlamentare per la revisione della seconda parte della Costituzione » (1987);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995 » (1701) *Parere di tutte le altre Commissioni permanenti;*

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995; (1707) *Parere di tutte le altre Commissioni permanenti;*

alla IV Commissione (Difesa):

MAMMOLA ed altri: « Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di stato giuridico e di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza » (243) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla VI Commissione (Finanze):

COLLAVINI ed altri: « Estensione alle imprese di autotrasporto delle province di Udine e di Pordenone di agevolazioni per l'acquisto di gasolio » (215) *Parere delle Commissioni I, V, IX e X;*

alla VII Commissione (Cultura):

NOVELLI ed altri: « Interventi in favore del museo nazionale del cinema "fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino » (482) *Parere delle Commissioni I e V;*

TATTARINI ed altri: « Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni venatorie aderenti al Coni » (505) *Parere delle Commissioni I, II e XIII;*

SBARBATI: « Ordinamento degli studi di scienze dell'educazione fisica e sportiva presso le università e norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica » (656) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

NAPOLI e STORACE: « Istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti » (700) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e V;*

POLI BORTONE: « Modifica della durata del corso di studi negli Istituti superiori di educazione fisica » (1057) *Parere delle Commissioni I e V*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

MARINO ed altri: « Principi fondamentali per la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico » (647) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII e XIII (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

DE CESARI ed altri: « Riforma degli Istituti autonomi per le case popolari » (867) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XI*;

POLI BORTONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle conseguenze economico-sociali determinate dall'alluvione del novembre 1994 nella regione Piemonte » (943) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI e XIII*;

alla IX Commissione (Trasporti):

MAMMOLA ed altri: « Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità » (241) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

alla X Commissione (Attività produttive):

GERARDINI e LORENZETTI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Giulianova e norme in materia di esercizio delle case da gioco » (201) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI*;

GERARDINI: « Modifiche all'articolo 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, in materia di contenimento della produzione di rifiuti » (204) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), VIII (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

GERARDINI e LORENZETTI: « Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose » (205) *Parere delle Commissioni I e VIII*;

alla XI Commissione (Lavoro):

BRUNETTI: « Abrogazione del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria » (395) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

SPINI ed altri: « Norme per la sicurezza delle piscine » (195) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XI*;

BARTOLICH ed altri: « Norme in materia di ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie » (255) *Parere delle Commissioni I e II*;

BATTAGLIA ed altri: « Ordinamento della professione di sociologo » (397) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e XI*;

alla XII Commissione (Agricoltura):

FERRARI ed altri: « Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie » (429) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*;

BERSELLI: « Norme per la tutela della denominazione di origine dell' "anguilla di Comacchio" » (636) *Parere delle Commis-*

sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V e X;

DE GHISLANZONI CARDOLI: « Attribuzione della denominazione di origine controllata al salame d'oca di Mortara e al salame d'oca di Mortara Ecumenico » (654) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XII;*

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

MUSSOLINI: « Norme in materia di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro » (1109) *Parere delle Commissioni I e V.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente:

CAVERI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi della montagna » (doc. XXII, n. 6) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

Cancellazione dall'ordine del giorno di una domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo.

Con lettera del 12 luglio 1996, pervenuta alla Presidenza in data 24 luglio, il presidente della VI sezione penale del tribunale di Roma ha revocato la do-

manda di autorizzazione all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo nei confronti del deputato Maurizio GASPARRI, in qualità di testimone nell'ambito del procedimento penale n. 615/95 R.G., che era stata trasmessa alla Camera ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 (doc. IV, n. 3).

Tale domanda di autorizzazione è dunque cancellata dall'ordine del giorno.

I relativi atti verranno restituiti all'autorità giudiziaria.

Annuncio di una domanda di autorizzazione alla utilizzazione di intercettazioni di conversazioni.

Con lettera del 18 luglio 1996, pervenuta alla Presidenza il 22 luglio 1996, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Savona ha formulato alla Camera - ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357 - una domanda di autorizzazione all'utilizzazione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 556/95/21), di intercettazioni di conversazioni alle quali hanno preso parte i deputati Maura CAMOIRANO e Claudio BURLANDO.

La suddetta domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, sarà trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 3).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

